



DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019 N. 124
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili
NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

Roma, 16 dicembre 2019

DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019 N. 124
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

Articolo 4. (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

La riformulazione del Governo della norma sul reverse charge mitiga gli adempimenti a carico dei committenti dei servizi che nella versione originaria risultavano di particolare gravosità soprattutto per gli enti locali. Eliminata anche la disposizione che prevedeva una sanzione penale, sostituita da una sanzione pecuniaria

« Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) – 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa

*La nuova disciplina (**comma 1**) – introdotta inserendo l'articolo 17-bis al d.lgs. n. 241/1997 - è rivolta ai soggetti residenti che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi a un'impresa, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.*

Tali soggetti sono tenuti a chiedere alle imprese appaltatrici, le quali sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento riferite alle ritenute fiscali e contributive trattenute ai lavoratori impiegati per l'esecuzione del contratto. Il versamento è effettuato dall'impresa appaltatrice senza possibilità di effettuare la compensazione dei crediti (comma 1 dell'art. 17-bis introdotto).

<p>appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.</p>	
<p>2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.</p>	<p><i>Il comma 2 del nuovo articolo 17-bis specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici), necessari per consentire al committente di adempiere all'obbligo del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.</i></p>
<p>3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla</p>	<p><i>Il comma 3 introduce l'obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di trasmissione previsti al comma 2 o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute.</i></p>

<p>documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.</p>	
<p>4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.</p>	<p><i>Il comma 4 introduce una sanzione pecuniaria per il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi previsti ai commi 1 e 3.</i></p>
<p>5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:</p> <p>a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi di-chiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;</p> <p>b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.</p>	<p><i>Il comma 5 stabilisce alcune deroghe alla disciplina introdotta dall'articolo in esame, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute. La deroga riguarda le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie che</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>risultino in attività da almeno tre anni,</i> - <i>siano in regola con gli obblighi dichiarativi</i> - <i>abbiano effettuato nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi,</i> - <i>non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti tributari e contributivi di ammontare superiore a 50.000 euro; Sono esclusi dal computo gli importi dovuti per effetto di rateizzazione.</i>

<p>6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.</p>	<p><i>Il comma 6 prevede che la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 è prodotta dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.</i></p>
<p>7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previ-ste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.</p>	<p><i>Il comma 7 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 con modalità semplificate di riscontro dei dati.</i></p>
<p>8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5 ».</p>	<p><i>Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici non possono avvalersi dell'istituto della compensazione per il pagamento di obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori riferiti ai lavoratori dipendenti impiegati nella specifica prestazione (comma 8 dell'art. 17-bis introdotto).</i></p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p>	<p><i>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 2020 (comma 2).</i></p>
<p>3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente: « a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui</p>	<p><i>Il comma 3 interviene sull'articolo 17 del DPR n. 633/1972 al fine di estendere applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (c.d. "reverse charge") ai contratti di appalto, subappalto, affidamento. Sono esclusi dal predetto regime IVA le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dei soggetti cui si applica lo split payment e le agenzie per il lavoro disciplinate dal d.lgs. n. 276/2003.</i></p>

all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; ».	
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/ 112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.	<i>L'efficacia della disposizione è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione europea.</i>
Art. 10 bis Estensione del ravvedimento operoso	
1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è abrogato.	<i>La norma, abolendo la limitazione ai tributi erariali del ravvedimento operoso lungo (contenuta nell'abrogato co. 1-bis del d.lgs 472/1997), estende ai tributi locali il "ravvedimento operoso lungo", cioè uno sconto sulla sanzione, anche oltre i periodi più limitati previsti dalla disciplina ordinaria del ravvedimento. Va tuttavia osservato che l'applicazione delle misure ridotte per il ravvedimento (da 1/10 a 1/5 della sanzione minima) si è da tempo diffusa nel campo dei tributi locali attraverso norme regolamentari introdotte autonomamente dai Comuni.</i>
Art. 11 bis (Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale)	
1. A decorrere dall'anno 2020 una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.	<i>La norma prevede che, a decorrere dal 2020, una quota pari a 5 milioni di euro all'anno delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, sia destinata al finanziamento delle attività connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese, con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e autotrasporto (comma 1). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 (comma 2)</i>

Art. 30 Disposizioni relative all'art. 24 del dl n.98 del 2011	
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	<i>L'articolo 30 vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico. Il comma 1 dispone che non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico gli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali</i>
2. All'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole «ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo».	<i>Il comma 2 novella l'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che non possa partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato per uno dei delitti previsti nel medesimo comma 25.</i>
Art. 30, co. 2-bis e 2-ter Concorso delle società regionali ai fondi immobiliari gestiti da Invimit e destinazione alienazioni immobiliari a riduzione debito	
2-bis. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuna regione alla società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, è riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro ».	<i>Il comma 2-bis dell'articolo 30 modifica l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare, al fine di estendere agli enti strumentali delle regioni la disposizione che prevede per gli enti territoriali che, in caso di apporto ai fondi gestiti dalla società Invimit, almeno il 70 per cento delle quote sia riconosciuto in favore di detti enti e la restante parte in denaro.</i>

<p>2-ter. Al comma 8-ter dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento ».</p>	<p><i>Il comma 2-ter dispone che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi in esame, sia destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza di debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.</i></p>
<p>Articolo 33. (Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici)</p>	
<p>1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.</p>	<p><i>L'art. 33 dispone la proroga del termine di ripresa della riscossione per i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti interessati dal sisma che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania il 26 dicembre 2018, nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019.</i></p> <p><i>In particolare, si stabilisce che la ripresa della riscossione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.</i></p>
<p>2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 9,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>	
<p>Articolo 34. (Compartecipazione comunale al gettito accertato)</p>	
<p>1. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «per gli anni dal 2012 al 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2012 al 2021 ».</p>	<p><i>Viene prorogata all'anno 2021 la misura del 100% delle somme riscosse a titolo di accertamento nell'anno precedente a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse dai Comuni, a titolo di incentivo alla partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali.</i></p>

Articolo 36. (Incentivi Conto Energia)

1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.

2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

L'intervento normativo in esame è finalizzato a superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. "Tremonti ambiente").

In particolare, la questione trae origine dal comunicato stampa del 22 novembre 2017 con il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – titolare del procedimento amministrativo di concessione e revoca delle tariffe incentivanti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 – ha definitivamente chiarito che "la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia. Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa, si specifica che, nell'ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto". Per tali ragioni, la disposizione – anche al fine di superare i numerosi contenziosi che si sono instaurati sia in ambito amministrativo sia in ambito tributario – definisce la procedura diretta a consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti versando una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi. A tal fine, i soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono presentare una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate le cui modalità e il cui contenuto sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima e provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30 giugno 2020. Il perfezionamento della definizione comporta l'estinzione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.

<p>5. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.</p>	
<p>6. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui al presente articolo.</p>	
<p>6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore dei servizi energetici non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.</p>	<p><i>Il comma 6-bis dispone che, nei casi in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui al comma 1 ed effettui il relativo pagamento transattivo di cui al comma 2, il Gestore dei servizi energetici (GSE) non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42 del d.lgs. n. 28/2011 e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.</i></p>
<p>Articolo 37. (Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse)</p>	
<p>1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è fissata al 30 novembre 2019.</p>	<p><i>La norma è finalizzata ad evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. "rottamazione-ter" entro il 30 aprile 2019 – ovvero che provengono dalla c.d. "rottamazione-bis" o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell'Italia Centrale – e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019. Infatti, per i primi il pagamento delle somme dovute avrebbe dovuto essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di rate consecutive prescelte, la prima delle quali scadente alla stessa data. I secondi, viceversa, pur avendo aderito successivamente alla definizione agevolata, pagheranno la prima o unica rata entro il 30 novembre 2019. La disposizione in commento parifica, in buona sostanza, i debitori che versano nelle situazioni anzidette, fissando per tutti il termine di pagamento della prima o unica rata al 30 novembre 2019.</i></p>
<p>1-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai</p>	<p><i>Il comma 1-bis estende al 2019 e al 2020 la possibilità di compensare i crediti certificati vantati nei confronti della PA con i debiti delle cartelle esattoriali, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014, adottato in attuazione dell'art. 12, comma 7-bis, del DL n. 145/2013, che ha introdotto, per il 2014, la predetta disciplina. Il</i></p>

<p>carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.</p> <p>1-ter. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento.</p> <p>1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo, per gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché a quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.</p>	<p><i>testo in esame precisa che la facoltà è riferita ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.</i></p> <p><i>Il comma 1-ter stabilisce che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa tra lo 0,1 per cento ed il 3 per cento (comma 1-ter).</i></p> <p><i>Le misure differenziate dei tassi di interessi sono definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (co.1-quater).</i></p>
<p>Art. 38 – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine</p>	
<p>1. A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione.</p>	<p><i>L'articolo 38 introduce a decorrere dal 2020 un tributo specifico, distinto e alternativo rispetto ai tributi immobiliari comunali, gravante sulle piattaforme marine di ricerca ed estrazione di idrocarburi. Viene così data una sistemazione definitiva al problema dell'imponibilità di questa fattispecie immobiliare che ha dato luogo negli scorsi anni a numerosi contenziosi, poi risolti in linea di principio da diverse sentenze della Corte di Cassazione, favorevoli all'inclusione nel campo di applicazione dell'ICI e dell'IMU dei manufatti in questione, pur in assenza delle condizioni di ordinaria accatastabilità.</i></p>
<p>2. La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>	<p><i>Il prelievo è limitato alle strutture site nel mare territoriale (co.1).</i></p>
<p>3. L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. È riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati ai sensi del comma 4. È esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.</p>	<p><i>La base imponibile (co.2) è individuata in conformità con la quantificazione degli immobili speciali posseduti interamente da imprese, non accatastati, basata sul valore contabile e adottata ai fini dell'ICI e dell'IMU. L'aliquota è fissata dal comma 3 al 10,6 per mille e il gettito è destinato allo Stato per la quota corrispondente al 7,6 per mille e ai comuni per la residua quota</i></p>

<p>4. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.</p>	<p><i>corrispondente al 3 per mille. È esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.</i></p> <p><i>La questione dell'esatta determinazione dei Comuni beneficiari del gettito è demandata (co.4) ad un decreto del Mef (di concerto con Interno, Difesa e Sviluppo economico), da emanarsi previa intesa in Conferenza Stato-Città entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, quindi, entro il 23 aprile 2020)</i></p>
<p>5. Limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2020 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2020 di spettanza dei comuni.</p>	<p><i>Il comma 5 stabilisce regole specifiche per il versamento dell'imposta nel 2020, che verrà effettuato nei confronti dello Stato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre. Lo Stato provvederà poi all'attribuzione del gettito di spettanza comunale, sulla base di una comunicazione del Mef al Ministero dell'Interno.</i></p>
<p>6. Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.</p>	<p><i>Il comma 6 conferma anche per questa imposta Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme marine sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.</i></p>
<p>7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.</p>	<p><i>Il comma 7 richiama l'applicabilità della disciplina IMU, per quanto non espressamente disposto in materia di IMPI.</i></p>
<p>8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.</p>	<p><i>Con il comma 8, infine, viene confermata la normativa speciale relativa ai rigassificatori, che restano assoggettati all'IMU, ma ai quali tuttavia si applicano i commi da 3 a 7, fissando quindi la misura del prelievo e la determinazione dei Comuni beneficiari allo stesso modo dell'IMPI.</i></p>

Art. 38 bis (Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali)	
<p>1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolitana»;</p> <p>b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione».</p>	<p><i>L'attuale gestione degli incassi TEFA (tributo ambientale di spettanza provinciale in forma di sovrimposta TARI) è stata resa complessa dalla molteplicità delle modalità di riscossione dei prelievi comunali collegati (TARI e tariffa corrispettiva di cui al co. 688 della legge n. 147 del 2013), che impongono attività di calcolo controllo e riversamento alle Province e alle Città metropolitane, da parte dei Comuni, beneficiari del tributo principale. Anche nel caso di pagamento attraverso il modello F24 (il "versamento unitario" di cui al d.lgs. n. 241 del 1997), l'Agenzia delle Entrate riversa tutto l'importo pagato (TARI + TEFA) al Comune impositore, che, con tempi propri differenziati, riversa alla Provincia o Città metropolitana il TEFA dovuto, previa trattenuta dello 0,30% del tributo stesso, a titolo di commissione. L'attuale sistema genera dunque costi gestionali indotti non indifferenti, sia per il Comune, (determinazione e liquidazione periodica degli importi dovuti), sia per la Provincia o Città metropolitana (ritardi nei riversamenti, solleciti e controlli). I ritardi nei flussi di cassa effettivi finiscono per penalizzare, in particolare, gli enti di area vasta in condizione di difficoltà finanziaria.</i></p> <p><i>L'articolo 38-bis interviene sull'art. 19, co. 7, del d.lgs. n. 504/1992, razionalizzando il percorso di acquisizione delle somme attraverso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>l'esplicitazione delle Città metropolitane tra i beneficiari del TEFA (lett.a);</i> - <i>l'assegnazione all'Agenzia delle Entrate (Struttura di gestione F24) del compito di scorporre, a decorrere dal 1° giugno 2020, l'importo del TEFA dovuto alle Province e Città metropolitane e di riversarlo direttamente all'ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;</i> - <i>la semplificazione della misura di applicazione del tributo, fissata al 5% dell'importo dovuto al comune dal contribuente a titolo di prelievo sul servizio RSU, salva possibilità di indicare da parte della Provincia o Città metropolitana la minore misura</i>

	<p><i>applicabile in forza di propria deliberazione, entro il 28 febbraio 2020;</i></p> <p><i>- la regolamentazione per via amministrativa (decreto del Mef entro il 31 maggio 2020) di modalità di semplificazione del riversamento del TEFA alle Province e Città metropolitane decreto amministrativa, anche nel caso, molto frequente, di utilizzo del pagamento in conto corrente postale.</i></p>
Art. 42 (Fusioni e associazioni di comuni)	
<p>1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.</p> <p>1-bis. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione»</p>	<p><i>Il comma 1 aumenta di 30 milioni di euro per il 2019 le risorse destinate ad incentivare le fusioni di Comuni, a seguito dell'insufficienza registrata nei mesi scorsi per effetto delle ulteriori 27 fusioni intervenute.</i></p> <p><i>Il comma 1-bis prevede la possibilità di affidare direttamente la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane spa, anche da parte delle unioni di Comuni o di gruppi di Comuni in convenzione.</i></p> <p><i>La norma interviene sulla lettera b, comma 3, dell'art. 9 della legge 158 del 2017, finora riguardante i soli Comuni fino a 5mila abitanti e appare applicabile dalle aggregazioni comunali formate esclusivamente da comuni delle medesime dimensioni.</i></p>
Articolo 46. (Disposizioni in materia di fiscalità regionale e locale)	
<p>1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	
<p>a) all'articolo 2, comma 1, la parola « 2020 », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 2021 »;</p> <p>b) all'articolo 4: 1) al comma 2, le parole « Per gli anni dal 2011 al 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2020 » e le parole « A decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2021 »; 2) al comma 3, le parole « A decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2021 »;</p> <p>c) all'articolo 7: 1) al comma 1, le parole « A decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2021 »; 2) al</p>	<p><i>Il comma 1 reitera il rinvio di un anno, dal 2020 al 2021, dell'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, a sopprimere i trasferimenti statali. Posticipa altresì di un anno la decorrenza dell'entrata a regime del sistema finanziario delle RSO delineato dal d.lgs. n.68/2011. Il nuovo sistema, che avrebbe dovuto essere effettivo, nelle intenzioni del legislatore delegato, sin dal 2013, è stato oggetto di rinvio attraverso plurimi interventi legislativi. L'articolo, nello specifico, interviene sugli articoli 2, 4, 7 e 15 del citato d.lgs. 68, relativi rispettivamente alle modalità di</i></p>

<p>comma 2, le parole « entro il 31 luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2020 »;</p> <p>d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2021 ».</p>	<p><i>determinazione dell'addizionale regionale Irpef, alla compartecipazione IVA, alla soppressione dei trasferimenti statali e, infine, all'istituzione di un fondo perequativo.</i></p>
<p>1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».</p>	<p><i>Il comma 1-bis estende ai comuni capoluogo di provincia che registrano un alto numero di presenze turistiche di applicare l'imposta di soggiorno fino ad un importo massimo di 10 euro per notte, a fronte di un limite attualmente fissato a 5 euro.</i></p> <p><i>La facoltà si applica ai capoluoghi che in base ai dati ISTAT hanno registrato presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti. L'elenco dei Comuni in tali condizioni dovrà essere individuato con provvedimento del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Mef, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl fiscale 2019. Il riferimento per il nuovo limite massimo è quello già applicabile da Roma Capitale per effetto del "contributo di soggiorno" introdotto per la sola capitale da dl 78 del 2010.</i></p>
<p>Articolo 46-bis. (Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica)</p>	
<p>1. All'articolo 2-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto disposto dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,</p>	<p><i>Il comma 1 reca disposizioni in materia di edilizia scolastica con particolare riferimento all'utilizzo di risorse derivante dalla quota dell'otto per mille IRPEF spettante all'Erario.</i></p> <p><i>Si introduce, in particolare, una preventiva distribuzione su base territoriale delle predette risorse, che vengono divise in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche Nord, Centro e Isole, Sud.</i></p>

<p>n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 ».</p>	
<p>2. Alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, di cui all'articolo 2-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la deroga prevista dal medesimo comma 4-bis si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione.</p>	<p><i>Il comma 2 destina le quote dell'otto per mille IRPEF spettanti allo Stato e derivanti dalle dichiarazioni relative agli anni dal 2019 al 2028, all'edilizia scolastica pubblica "senza possibilità di diversa destinazione", in applicazione della deroga prevista dal comma 5 dell'art. 2-bis del DPR n. 76/1998, che consente al Governo di destinare tali risorse a specifici interventi tenendo conto dei particolari caratteri di urgenza.</i></p>
<p>3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «sono destinate» è inserita la seguente: «prioritariamente ».</p>	<p><i>Intervenendo sull'art. 1, co. 172, della legge n. 107/2015, il comma 3 stabilisce che le risorse derivanti dalla quota erariale dell'otto per mille sono "prioritariamente" destinate ad interventi di edilizia scolastica necessari a seguito di eventi eccezionali.</i></p>
<p>4. All'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730».</p>	<p><i>Infine, si dispone che a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, i contribuenti che optano per la quota erariale dell'otto per mille possano scegliere tra le cinque tipologie di intervento previsto dall'articolo 2 del DPR n. 76/1998 (comma 4).</i></p>

Art. 47 Disposizioni sul trasporto pubblico locale

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2: 1) all'alinea, la parola « 2018 » è sostituita con la seguente: « 2020 »; 2) alla lettera c), le parole « secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalla seguente: « 2021 »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alle Regioni, a pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini del riparto del saldo 2019 si terrà conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario con le modalità e i tempi di cui al precedente periodo e con le medesime penalità in caso di inadempienza. »;

*La disposizione apporta modifiche all'art. 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, disponendo (**lett. a**) il rinvio delle nuove modalità di ripartizione del Fondo.*

*Inoltre (**lett.b**), viene modificato il comma 2-bis dell'art. 27, prevedendo – opportunamente – che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.*

<p>c) al comma 4, la parola « Nelle » è sostituita con le parole « A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle »;</p> <p>d) al comma 6, le parole « novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « l'anno 2020 », le parole « e non oltre i successivi centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « l'anno 2021 » e le parole « i predetti centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « l'anno 2021 »;</p> <p>e) al comma 8, le parole «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018» sono soppresse.</p>	
<p>1-<i>bis</i>. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari specifiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori ».</p>	<p><i>Il comma 1-bis prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per escludere, fino al 31 dicembre 2020, dal divieto di circolazione, previsto a partire dal 2019 per gli autoveicoli a motore aventi più di otto posti con caratteristiche antinquinamento Euro 0, i minibus e gli autobus già adibiti a trasporto pubblico locale nelle isole minori aventi particolari specifiche dimensionali.</i></p>
<p>Articolo 48. (Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni)</p>	
<p>1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 228, comma 5, il secondo periodo è soppresso; b) all'articolo 243: 1) al comma 5, primo periodo, le parole: « certificato di bilancio di cui all'articolo 161 » sono sostituite dalle seguenti: « rendiconto della gestione »; al secondo periodo, le parole: « Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile » sono sostituite dalle seguenti: « Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno. »;</p> <p>2) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino</p>	<p><i>L'articolo 48 modifica gli articoli 228 e 243 del TUEL, nonché il comma 142 della legge di bilancio 2019, adeguandoli a quanto previsto dall'art. 1, comma 902, della legge di bilancio 2019.</i></p> <p><i>Con quest'ultima modifica, infatti, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, è stato disposto l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti degli enti locali alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, in sostituzione della trasmissione delle certificazioni previsionali e di rendiconto al Ministero dell'interno.</i></p>

<p>all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione; b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione.».</p>	
<p>2. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.».</p>	
<p>Articolo 49. (Revisione priorità investimenti)</p>	
<p>....</p>	
<p>1-<i>bis</i>. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi » sono inserite le seguenti: «e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit,»; b) all'articolo 95, il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costruzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e</p>	<p><i>Il comma 1-bis, modifica il Codice degli appalti, in materia di criteri premiali previsti per il rilascio del rating di impresa.</i> <i>La lettera a) modifica l'art. 83, comma 10, del Codice, introducendo - tra i criteri premiali relativi al rating di impresa - anche la valutazione dell'impatto generato, come disciplinato per le società benefit in base all'articolo 1, comma 381 lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit.</i> <i>La lettera b) introduce, inoltre, l'indicazione del suddetto criterio premiale nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, da parte della stazione appaltante, sostituendo il comma 13 dell'art 95 del Codice, che individua i criteri premiali che le stazioni appaltanti intendono applicare alla valutazione dell'offerta.</i></p>

sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero ».	
Articolo 50. (Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.)	
<p>1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 857 è abrogato;</p> <p>b) al comma 861:</p> <p>1) le parole: «i tempi di pagamento e ritardo» sono sostituite dalle seguenti: «gli indicatori»;</p> <p>2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+.»;</p>	<p><i>Con le norme proposte in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA, vengono apportate modifiche al quadro vigente, per superare alcune rilevanti criticità applicative emerse. Vale la pena di ricordare in proposito che la legge di Bilancio 2020, in corso di esame parlamentare, proroga al 2021 l'applicazione dell'accantonamento obbligatorio (FGDC) in caso di mancato rispetto degli indicatori oggetto dell'articolo in commento.</i></p> <p><i>Il comma 1 introduce modifiche alle norme dettate dalla legge 145/2018 e, in particolare:</i></p> <p><i>la lettera a) abroga l'articolo 1, comma 857 della legge 145/2018, che prevedeva il raddoppio dell'accantonamento a Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) che gli enti saranno tenuti costituire in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (definiti dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2002) e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non avessero richiesto l'anticipazione di liquidità ai sensi dei commi 849 e seguenti o, pur avendola richiesta, non avessero effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati dal comma 854;</i></p> <p><i>la lettera b), apporta una precisazione, sostituendo al comma 861, le parole "i tempi di pagamento e ritardo" con "gli indicatori" n. 1); il n. 2 stabilisce che gli indicatori 2019 relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l'applicazione dell'accantonamento di cui ai commi 862-864, possono essere quelli elaborati dall'ente, sulla base delle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC), come previsto dal comma 861. Qualora l'ente decida di avvalersi di tale facoltà, dovrà effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale</i></p>

<p>c) al comma 862, le parole «Entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio».</p>	<p><i>residuo al 31.12.2019, anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall'applicativo SIOPE+;</i> <i>la lettera c) sposta il termine per l'adozione della delibera di formazione del FGDC dal 31 gennaio al 28 febbraio.</i></p>
<p>2. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio».</p>	<p><i>Il comma 2 anticipa al 31 gennaio il termine fissato al 30 aprile dall'art. 7, comma 4-bis del DL 35/2013. Si tratta del termine per la comunicazione annuale alla PCC dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente, cui sono tenute le amministrazioni pubbliche.</i></p>
<p>3. Entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge n. 196 del 2009, sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per le medesime amministrazioni viene meno l'obbligo di comunicazione mensile di cui all'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.</p>	<p><i>Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. L'obbligo dell'adempimento è previsto entro il 1° gennaio 2021. In virtù di tale adempimento, che assicura una migliore registrazione dei pagamenti delle fatture sulla PCC, a decorrere da tale data è abolito l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.</i></p>
<p>3-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «e ai principi generali» sono sostituite dalle seguenti: «e ai soli principi generali» e dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «pubblica ad essi relativi».</p>	<p><i>Il comma 3-bis attenua gli obblighi, a carico di ordini e collegi professionali, di adeguamento ai principi in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.</i></p>
<p>Articolo 57. (Disposizioni in materia di enti locali)</p>	
<p>1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente: «c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per</p>	<p><i>La riformulazione della lettera c), co. 449, della legge di bilancio per il 2017 consente una ripresa più graduale – e al tempo stesso più incisiva – del percorso di perequazione delle risorse correnti destinate ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario tramite il Fondo di solidarietà comunale (FSC), avviato dal 2015. La battuta d'arresto della perequazione, registrata nel 2018-19 dovuta alle incertezze sul funzionamento di alcuni criteri redistributivi e – soprattutto – all'assenza del contributo statale pur previsto dalla Costituzione e dalla legge n. 42 del 2009, aveva determinato che la percentuale di risorse perequate dovesse passare a legislazione</i></p>

<p>i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinato in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;».</p>	<p>vigente dal 45% del 2019 all'85% nel 2020, con un salto di difficile sostenibilità per ampie fasce di enti.</p> <p><i>Il comma 1 riforma il percorso in un ulteriore arco decennale, disponendo due tipi di progressione annuale: un aumento del 5% annuo della quota di FSC perequata e un aumento del 5% annuo della dimensione complessiva delle risorse oggetto di perequazione (il cd target perequativo) che passerà dall'attuale 50% della capacità fiscale complessiva dei Comuni (circa 14 mld.) al 100% (circa 28 mld.).</i></p> <p><i>Pertanto, in corrispondenza di una progressione meno aspra del percorso (di fatto la perequazione aumenterà del 10% annuo), la complessiva incisività del sistema aumenta in modo significativo. Questo processo dovrà ovviamente essere accompagnato da significative modifiche degli schemi perequativi (calcolo dei fabbisogni e delle capacità fiscali, determinazione e finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, correzione effetti su enti deboli come i piccoli comuni delle aree interne, ecc.), nonché dal ripristino di risorse statali di sostegno. Va in questa direzione l'assegnazione al comparto di 100 mln. aggiuntivi per il 2020 che aumenteranno progressivamente fino a 560 mln. dal 2024 in corso di formalizzazione con la legge di bilancio 2020, sulla cui base l'ANCI ha dato il proprio assenso al riparto del FSC nella riunione della Conferenza Stato-Città dell'11 dicembre scorso.</i></p>
<p>1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 448, le parole: «e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020»;</p> <p>b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: «d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore negativo del Fondo di solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo precedente è attribuito</p>	<p>Con il comma 1-bis (lett. a) il FSC è aumentato, a decorrere dal 2020, di 5,5 milioni di euro che sono specificamente destinati all'erogazione di un contributo ai comuni fino a 5mila abitanti che presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale. Ai fini del riparto si considerano valori negativi del FSC non eccedenti i 100mila euro (lettera b).</p>

<p>sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del Fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse è destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)».</p>	
<p>1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>	<p><i>All'onere recato dalle norme in esame, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione di fondi statali.</i></p>
<p>1-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2023».</p>	<p><i>Con la modifica dell'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015 viene prorogata al 2023 la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione le economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (co. 1-quater).</i></p>
<p>2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché</p>	<p><i>Le norme in materia di semplificazioni inserite nei commi da 2 a 2-septies, accolgono richieste formulate da tempo dall'ANCI, con l'abrogazione di tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali e divenute anacronistiche rispetto alle nuove regole</i></p>

ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

- a) articolo 27, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c) articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

di *finanza pubblica e all'esigenza di semplificazione amministrativa. Le norme disposte in fase di conversione del decreto ampliano di molto il **comma 2** dell'art. 57, che già prevedeva **abrogazione dei limiti di spesa per la formazione del personale** in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010).*

In particolare, entrano in vigore dal 2020 le seguenti semplificazioni:

lett. b):

- *abrogazione dei limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010)*
- *abrogazione dei limiti di spesa per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010)*
- *abrogazione del divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010)*
- *abrogazione dei limiti delle spese per **missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del Dl 78/2010)*
- *abrogazione dell'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la **stampa di relazioni e pubblicazioni** distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)*
- *abrogazione dei vincoli procedurali per l'**acquisto di immobili** da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011)*
- *abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture**, nonché per l'acquisto di **buoni taxi** per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012)*

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>abrogazione – per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti - dell’obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie</i> effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (articolo 5 commi 4 e 5 della legge n. 67/1987). • <i>abrogazione dell’obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007)</i> • <i>abrogazione dei vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (articolo 24 del DL 66/2014)</i>
<p>2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’articolo 21-bis, comma 2, del decreto legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l’articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.</p>	<p>Il comma 2-bis abroga due disposizioni che vincolavano la disapplicazione di alcuni dei tetti di spesa, ora abrogati, all’approvazione del bilancio di previsione nei termini ordinari previsti dal TUEL (co. 905 legge di bilancio 2019 e art. 21-bis dl 50/2017)</p>
<p>2-ter. Al comma 2 dell’articolo 232 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «fino all’esercizio 2019» sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole da: «Gli enti locali» fino a: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente».</p>	<p>Con il comma 2-ter viene sancita definitivamente la facoltatività – a regime – della contabilità economico-patrimoniale (CEP) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La norma permette, da un lato, di superare talune capziosità interpretative che avrebbero inteso limitare la facoltatività della CEP per il 2019 ai soli Comuni di piccole dimensioni che non l’avessero prodotta anche per il 2018; dall’altro, di porre su basi più distese e senza l’assillo di scadenze poco sostenibili il tema dell’eventuale e radicale semplificazione della CEP, quale condizione imprescindibile per una sua originale e solida applicazione ai piccoli comuni italiani</p>
<p>2-quater. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 3 dell’articolo 216 sono abrogati; b) al comma 2 dell’articolo 226, la lettera a) è abrogata.</p>	<p>Il comma 2-quater dispone un’importante semplificazione degli adempimenti e delle responsabilità che gravano sul tesoriere, con effetti negativi sulla onerosità del servizio e, conseguentemente, sul diffuso fenomeno delle cd. “gare deserte”.</p>

	<i>L'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 216 del TUEL abolisce il controllo del tesoriere sulla coerenza dei pagamenti con ciascun singolo stanziamento in conto competenza o residui e con il relativo stanziamento i Fondo pluriennale vincolato, oltre ad abolire la documentazione relativa a tali controlli in sede di formazione del conto del tesoriere.</i>
2-quinquies. Dopo il comma 473 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente: «473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020». 2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quinquies si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.	<i>Il comma 2-quinquies, allo scopo di abolire l'applicazione di sanzioni relative ai meri ritardi di invio delle certificazioni del rispetto del saldo di competenza (purtroppo per il solo 2017), stabilisce al 31 gennaio 2020 un nuovo termine per l'invio nei casi in cui la certificazione stessa debba essere modificata a seguito delle risultanze del rendiconto. La norma è solo formalmente onerosa (e il co. 2-sexies ne prevede la copertura), in quanto le sanzioni non applicate trovano ampia compensazione nel dispositivo di redistribuzione premiale degli incassi da sanzioni, che per l'anno 2017 non ha trovato alcuna applicazione.</i>
2-septies. All'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo accantonato» sono soppresse.	<i>Il comma 2-septies modifica l'articolo 1, comma 829 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilendo che per i comuni in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del saldo di competenza, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato. Si tratta di un'utile, ma marginale, misura di sostegno alle situazioni di crisi, sulle quali non è stato purtroppo attivato un più ampio intervento.</i>
2-octies. Allo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché per assicurare il miglioramento dell'attività di formazione del personale dei suddetti enti per l'applicazione delle	<i>Il comma 2-octies concede un contributo a favore dell'UNCCEM pari allo 0,9% del "sovracanone BIM" (Bacino imbrifero montano). Il contributo è finalizzato al sostegno di formazione per i comuni dei territori montani, delle unioni e delle comunità montane, per l'attuazione: - della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni),</i>

<p>citare normative, l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM) organizza le relative attività strumentali, utilizzando a tale scopo il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse di cui al presente comma.</p>	<p><i>- del testo unico in materia di foreste e filiere forestali (d. lgs. 3 aprile 2018, n. 34) e della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ("collegato ambientale", disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali). Con decreto ministeriale sono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse</i></p>
<p>2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da parte della Fondazione IFEL-Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della predetta Fondazione per il finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo della capacità di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie. All'onere di cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede:</p> <p>a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;</p> <p>b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>	<p>Il comma 2-novies autorizza la Fondazione IFEL all'impiego delle risorse obbligatoriamente accantonate negli scorsi anni in applicazione delle norme sulla spending review (dl 78/2010 e dl 95/2012).</p> <p>A fronte di un riversamento al bilancio dello stato di pari importo, l'IFEL è autorizzata a spendere 8 milioni di euro tra il 2019 e il 2023 per il finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo della capacità di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie. La copertura di tale autorizzazione, che comporta un incremento della capacità di spesa del settore pubblico cui l'IFEL appartiene, è assicurata con fondi statali (Fondo per esigenze indifferibili e Fondo speciale di parte corrente del Mef).</p>

<p><i>2-decies.</i> Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019.</p> <p><i>2-undecies.</i> Il fondo di cui al comma 2-decies è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi.</p> <p><i>2-duodecies.</i> Una quota non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 del fondo di cui al comma 2-decies è destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi.</p> <p><i>2-terdecies.</i> Il fondo di cui al comma 2-decies è ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.</p> <p><i>2-quaterdecies.</i> All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-decies, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 2-decies).</p> <p>Il fondo è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti ed imprese aventi sede legale in Paesi extra-UE da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi, di fatto il solo Comune di Campione d'Italia (comma 2-undecies).</p> <p>Una quota non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 del fondo è destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in paesi extra UE da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi (comma 2-duodecies).</p> <p>Al relativo onere, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente per la reiscrizione in bilancio residui passivi perenti eliminati, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2-quaterdecies).</p>
<p><i>2-quinquiesdecies.</i> All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «i comuni, » sono inserite le seguenti: «le unioni di comuni,».</p> <p><i>2-sexiesdecies.</i> Alle minori entrate derivanti dal comma 2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro per l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,</p>	<p><i>Il comma 2-quinquiesdecies modifica l'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, includendo anche le unioni di comuni nel novero delle amministrazioni pubbliche non soggette all'imposta sul reddito delle società (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni). Il comma successivo stabilisce la relativa copertura.</i></p>

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.	
Articolo 57-bis. (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe. Introduzione del bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico)	
<p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 652, terzo periodo, le parole: « per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;</p> <p>b) dopo il comma 683 è inserito il seguente: « 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ».</p>	<p><i>Il comma 1, lettera a), estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie. Diversamente da precedenti proroghe, l'estensione della facoltà è stabilita "fino a diversa regolamentazione" disposta dall'ARERA.</i></p> <p><i>La lettera b) fissa al 30 aprile 2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe. Il termine è sganciato da quello relativo al bilancio di previsione (comunque in corso di proroga al 31 marzo). La deroga all'ordinamento tributario vigente appare ancor più necessaria alla luce della recente emanazione della prima direttiva ARERA sui "costi efficienti" del servizio rifiuti, in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020. Le tariffe Tari, infatti, devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare). Separando il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, si concede, pertanto, ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale e per il conseguente aggiornamento della disciplina del prelievo. La norma permette esplicitamente di modificare i piani e le delibere tariffarie eventualmente già deliberati senza l'osservanza dei</i></p>

	<i>nuovi criteri ARERA (ovvero che si ritenga di emendare per qualsiasi altro motivo), purché entro il termine del 30 aprile 2020.</i>
2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	<i>Le disposizioni di cui al comma 2 prevedono l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate. Le modalità attuative saranno stabilite da appositi provvedimenti dell'ARERA, sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri derivanti dall'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati da parte dei soggetti in condizioni economico-sociali disagiate saranno coperti facendo ricorso ad apposite componenti perequative da inserire nella tariffa.</i>
3. All'articolo 5, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ».	<i>Modificando l'articolo 5, comma 7, del DL 4/2019, il comma 3 prevede che ai beneficiari del reddito di cittadinanza, oltre alle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e per la fornitura di gas naturale, siano estese anche quelle relative al servizio idrico integrato.</i>
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente	<i>Il comma 4 prevede che il bonus idrico venga esteso anche alla fornitura dei servizi di fognatura e depurazione, in tal modo ricomprendendo nel sistema di tutele da garantire alle utenze domestiche più vulnerabili anche gli ulteriori servizi che compongono il servizio idrico integrato.</i>
5. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,	<i>Le disposizioni di cui al comma 5 sono volte a consentire l'accesso in modo automatico al bonus sociale per le forniture di energia elettrica e gas naturale e servizio idrico integrato, garantendo l'effettiva erogazione a tutti gli aventi diritto. Infatti, dai dati</i>

<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.</p>	<p><i>disponibili, è emerso che su oltre 2 milioni di famiglie che hanno potenzialmente diritto ad ottenere il bonus solo un terzo fa attualmente domanda.</i></p> <p><i>I costi connessi alla procedura di erogazione automatica delineata sarebbero posti a carico dei sistemi elettrico, gas e idrico, con l'adeguamento in bolletta delle componenti tariffarie già presenti. Oltre a garantire l'effettiva erogazione a tutti gli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico, tale soluzione consente una significativa riduzione dei costi di gestione del sistema, una semplificazione delle procedure e l'azzeramento degli oneri organizzativi a carico delle famiglie interessate, particolarmente significativi se si considera lo stato di disagio in cui versano le medesime, con un limitato onere in capo ai clienti/utenti che non hanno diritto alle predette agevolazioni.</i></p> <p><i>Gli interventi proposti possono essere, pertanto, realizzati senza gravare sul bilancio dello Stato, applicando le modalità attualmente previste per la copertura dei costi dei bonus e con oneri molto limitati sui clienti del servizio elettrico e gas e sugli utenti del servizio idrico.</i></p>
<p>6. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.</p>	<p><i>Infine, il comma 6 prevede che l'ARERA, stipuli un'apposita convenzione con l'ANCI al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, nonché la gestione di tutto il processo relativo ai bonus per forniture centralizzate e agevolazioni a soggetti con caratteristiche di bisogno non identificabili in modo automatizzato.</i></p>
<p>Articolo 57-ter. (Organo di revisione economico-finanziario)</p>	
<p>1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 25, alinea, le parole: «a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»;</p> <p>b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:</p>	<p><i>La norma rivede e semplifica l'attuale disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti, modificando il dl 138 del 2011.</i></p> <p><i>In particolare, al comma 1, lettera a, si stabilisce che i revisori dei conti degli enti locali vengano estratti a sorte da un elenco provinciale anziché su base regionale.</i></p>

<p>«25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento ».</p> <p>2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.</p>	<p><i>Viene inoltre stabilito (lett. b) che, in caso di organo collegiale, il presidente del collegio dei revisori venga direttamente eletto dal Consiglio comunale, provinciale o metropolitano, a maggioranza assoluta dei componenti.</i></p> <p><i>Il comma 2 dispone la conseguente modifica al regolamento del ministero dell'Interno.</i></p>
<p>Articolo 57-quater. (Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia)</p>	
<p>1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:</p> <p>«8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».</p> <p>2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro</p>	<p><i>La norma modifica le regole per il calcolo dell'indennità di funzione di sindaco nei piccoli Comuni e di presidente di Provincia.</i></p> <p><i>Il comma 1, con l'inserimento di un comma aggiuntivo all'art. 82 del TUEL, stabilisce che l'indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% dell'indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti.</i></p> <p><i>L'aumento di cui al comma 1 è sostenuto con un contributo statale (comma 2) pari a 10 mln. anni a decorrere dal 2020, da ripartirsi mediante decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il Mef e previa intesa preso la Conferenza Stato-Città (co. 3).</i></p>

<p>dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p> <p>4. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco»;</p> <p>b) al comma 84, le parole: «di presidente della provincia,» sono soppresse.</p>	<p><i>Il comma 4 modifica la Legge Delrio (L. 56/2014) stabilendo che è riconosciuta al presidente di Provincia un'indennità di funzione, in misura pari a quella del sindaco del Comune capoluogo.</i></p>
<p>Articolo 57-quinquies. (Capacità fiscale dei comuni, delle province e delle città metropolitane)</p>	
<p>1. Il comma 5-<i>quater</i> dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:</p> <p>« 5-<i>quater</i>. Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-<i>quater</i>, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo del presente comma. Nel caso di</p>	<p><i>L'articolo 57-quinquies modifica la procedura di determinazione delle capacità fiscali standard. Viene sostituito il comma 5-<i>quater</i> dell'articolo 43 del dl n. 133/2014, stabilendo che le metodologie e le elaborazioni relative alle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Mef e sottoposte all'approvazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), anche separatamente, per l'approvazione, risultando adottabili in caso di mancato intervento della Commissione, dopo quindici giorni dal loro ricevimento.</i></p> <p><i>Anche il decreto del Mef di adozione delle note metodologiche relative alle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, ai fini dell'applicazione della perequazione delle risorse comunali (co. 380-<i>quater</i>, l. di stabilità per il 2013) è approvato dalla CTFS e trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa. Resta fermo l'invio alle Camere per l'eventuale parere.</i></p> <p><i>La norma mantiene una differenziazione procedurale nel caso in cui la variazione delle capacità fiscali dipenda dal mero aggiornamento dei dati di riferimento (o dall'aumento della quota di tax gap considerata), senza modifiche metodologiche. In tal caso non si prevede l'approvazione della CTFS e si predispongono l'intesa in Conferenza e il passaggio alle Camere, che possono esprimersi entro trenta giorni.</i></p>

<p>adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al quarto periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri ».</p>	<p><i>Resta fermo l'obbligo in capo al Ministro dell'economia, che se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui ne indica le ragioni.</i></p>
<p>2. Al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: « finanze » sono aggiunte le seguenti: « , previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».</p>	<p><i>La CTFS è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla determinazione e sul riparto del FSC annuale</i></p>
<p>3. Al comma 34 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera » sono sostituite dalle seguenti: « alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi del comma 29 del presente articolo ».</p>	<p><i>La CTFS è infine investita dei compiti di supporto tecnico alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, organismo di concertazione delle politiche che coinvolgono la finanza degli enti territoriali, istituita con il d.lgs. n. 68 del 2011 e finora ben poco operativo</i></p>
<p>Articolo 58-septies. (Fondo per le emergenze nazionali)</p>	
<p>1. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2019 nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,</p>	<p><i>La norma incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 40 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 1), al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei</i></p>

<p>Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2019.</p> <p>2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:</p> <p>a) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;</p> <p>b) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 9 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p><i>territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.</i></p> <p><i>Con il comma 2 sono individuate le relative coperture, mediante riduzione di fondi ministeriali</i></p>
<p>Articolo 58-octies (Rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica)</p>	
<p>1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, inclusi quelli a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2, è istituita un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge</p>	<p><i>La disposizione istituisce una sezione del Fondo unico per la riqualificazione energetica delle scuole pubbliche, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025 (comma 1).</i></p>

17 dicembre 2012, n. 221, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione per l'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*Con decreto del Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università sono individuate le modalità di accesso al fondo, le priorità degli interventi e ogni altra disposizione attuativa **(comma 2)**.*

*Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia **(comma 3)***